

COMUNA DE IRGOLI
Su Sindigu

COMUNE DI IRGOLI
Il Sindaco



ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO PER MVS

Prot. n. 5354/2018

Ordinanza n. 80 del 01 ottobre 2018

Al sig.: MULAS Sebastiano
Via G. Musio , 25 – OROSEI –

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della
Sanità Ufficio Veterinario
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9
07100 SASSARI

Albo Pretorio
on line – SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n° 80/2018 in data odierna relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

COMUNE DI IRGOLI
IL SINDACO
DEL
SINDACO
Dott. Ignazio PORCU



ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO PER MVS

Prot. n. 5354/2018

Ordinanza n. 80 del 01 ottobre 2018

Al sig.: MULAS Sebastiano
Via G. Musio , 25 – OROSEI –

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della
Sanità Ufficio Veterinario
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9
07100 SASSARI

Albo Pretorio
on line – SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'ASL n. 03 di Nuoro, prot. n. PG/2018/300693 del 20.09.2018, pervenuta a questo ufficio in data 20.09.2018 assunta al prot. generale n° 5333 del 21.09.2018, che rileva n. 01 (leggasi uno) animale sospetto d'infezione per (MVS) malattia vescicolare dei suini da enterovirus (rapporto di prova del IZS di Nuoro n. 101623/2018) nell'allevamento del sig. MULAS Sebastiano nato a Irgoli il 05.10.1969, residente in Orosei in via G. Musio, 25, titolare di un allevamento suino registrato con codice aziendale IT033NU250 ubicato nel territorio di questo Comune in Loc. "Porchiles";

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Vista la L. 2 giugno 1988, n. 218 come modificata dal D.M. 298/88 e 587/96;

Visto il D.P.R. n. 362 del 17.05.1996;

Visto il D.P.R. n. 317/96;

Visto il D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196;

Vista l'O.M. 06.02.97;

Vista l'O.M. 05.08.99;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Vista l'O.M. 26.07.01;

Vista l'O.M. 12.04.2008;

Visto il D.A.I.S. n. 54 del 09.11.2010;

in attesa di conferma da parte del Cervés;

RITENUTO urgente e necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

- a) Il sequestro cautelativo e la sospensione della qualifica di allevamento accreditato per MVS dell'allevamento composto da n. 01 (leggasi uno) suino, di proprietà del sig. MULAS Sebastiano, sopra meglio generalizzato, sito in Loc. "Porchiles", Agro di questo Comune;
- b) Il censimento, a cura del veterinario ufficiale, di tutti i suini presenti, infetti o suscettibili di esserlo, e il numero di eventuali animali morti;
- c) Il divieto entrata e uscita di animali della specie suina dall'azienda;
- d) Il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dal Servizio di Sanità animale, di entrata e uscita di animali di altra specie dall'azienda;
- e) Il divieto di movimento di persone estranee in provenienza o a destinazione dell'azienda;
- f) L'isolamento del suino, fino a che ulteriore prelievo del sangue sugli stessi e su un numero significativo di suini a contatto con essi abbia dato esito definitivo;
- g) Disinfezione accurata e ripetuta dei ricoveri degli spazi e delle vie di accesso all'allevamento, a cura del proprietario, con soda caustica al 2% (leggasi due per cento), oppure con glutaraldeide al 2%, per le parti soggette a corrosione;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL:SS, approvate con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 2582,27;
- i) Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, le infrazioni alla O.M. 12.04.2008 richiamata in premessa, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 16 c. 1 del D.Lgs. 196/99.

Il Servizio Veterinario, gli Agenti della Forza Pubblica, gli Agenti della Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
DEL
MUNICIPIO
DI
MORTO
Dott. Ignazio PORCU